



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di PATTI

Prot. n. 836 /2025

Ai Colleghi Sostituti
Sede

Al Personale Amministrativo
Sede

e p.c.

Al Presidente del Tribunale di
Patti

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Patti

Al Presidente della Camera Penale
Patti

OGGETTO: Diritto di copia nel processo penale: artt. 269 e 269 bis del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di Spese di Giustizia), come modificati dalla Legge n. 207 del 30/12/2024, in vigore dall'1.1.2025. Nuova circolare ministeriale prot. DAG. 0092153.U del 13/05/2025.

Come è noto, l'art. 1, comma 815 della legge n. 207 del 30/12/2024 ha apportato alcune modifiche al D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di Spese di Giustizia).

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 269 del suddetto T.U., a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 207 del 30/12/2024, è la seguente:

Art. 269

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

La Legge n. 207 del 30/12/2024 ha inoltre introdotto, nell'ambito del suddetto T.U., anche il nuovo art. 269 bis, di seguito riportato:

Art. 269 bis
(Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.

La Legge n. 207 del 30/12/2024 ha inoltre integralmente sostituito il preesistente allegato n. 8 del predetto T.U., così come di seguito riportato:

Allegato 8
(Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25,00 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8,00 per ogni trasmissione di dati

Con precedente nota n. prot. 159/2025 del 23/1/2025, questo Ufficio ha emanato alcune disposizioni dirette alla regolare applicazione delle nuove, diverse modalità di rilascio di copie e dei relativi diritti.

Successivamente, il Ministero, con nuova circolare n. prot. 0092153.U del 13/05/2025, ha fornito alcune specifiche indicazioni volte a chiarire eventuali dubbi interpretativi su tale nuova disciplina.

In particolare, così come chiarito dalla suddetta circolare del 13.5.2025, si evidenzia che, **con riferimento ai procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace, secondo quanto disposto dall'art. 271 D.P.R. 115/2002, i relativi diritti di copia sono ridotti alla metà.**

Alla luce di quanto sopra, nel caso di richiesta di rilascio copie avanzate presso questo Ufficio, con riferimento ai procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace, ne deriva quanto segue:

- qualora l'istante abbia richiesto il riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), costui sarà tenuto al pagamento del diritto forfettizzato di **12,50 euro** (dunque pari alla metà di quanto previsto nella tabella di cui sopra) per ogni singolo supporto utilizzato; si precisa che, in ogni caso, tale supporto dovrà necessariamente essere fornito dal richiedente.
- qualora l'istante abbia richiesto la trasmissione con modalità telematica di cui all'art. 269 bis del D.P.R. n. 115/2002 (ossia tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali), l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfettizzato di **4,00 euro** per ogni trasmissione di dati (anche in questo caso, dunque, pari alla metà).
- qualora l'istante abbia richiesto il mero rilascio di copie cartacee, dovrà corrispondere i diritti così come previsti in precedenza, nulla essendo variato.

Come già ribadito in precedenza, le modifiche apportate dalla nuova legge n. 207 del 30/12/2024 **sono entrate in vigore a partire dall'1.1.2025.**

Ne consegue che i diritti di copia come sopra evidenziati devono essere obbligatoriamente applicati.

Le presenti disposizioni integrano la precedente nota di questo Ufficio n. prot. 159/2025 del 23/1/2025, che dunque continua ad applicarsi, fatta eccezione per quanto stabilito in questa sede, con riferimento ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Si allega, dunque, una nuova tabella riepilogativa ed aggiornata dei diritti di copia, anche con riferimento ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Si allegano:

- Nuova circolare ministeriale prot. DAG. 0092153.U del 13/05/2025.
- Nuova tabella riepilogativa Diritti di Copia.

Patti, 25.6.2025

Il Procuratore della Repubblica
Angelo Vittorio Cavallo

